

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 di reg. in data 26.02.2002

**MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL D.M.A. 381 DEL 10/09/1998**

ART. 1 OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del seguente Regolamento fissano le prescrizioni per l'installazione di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 5268 del 29 dicembre 1998 a seguito del decreto ministeriale n. 381 del 10.09.1998. L'installazione di tali impianti sul territorio comunale deve prevedere le procedure tecnico - amministrative previste dalle leggi e regolamenti comunali per il rilascio di concessione edilizia da parte dell'ufficio competente. Le norme del presente regolamento si ispirano sull'applicazione del principio cautelativo, in base al quale nel campo della salute pubblica e dell'ambiente bisogna intervenire prima che la scienza dimostri con certezza gli effetti nocivi delle radiofrequenze.

ART. 2 REGIME AUTORIZZATORIO

L'installazione degli impianti può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, da verificarsi in seno alla Conferenza di Servizi di cui al successivo art.7, oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti di cui trattasi con particolare riguardo alla prevenzione della salute pubblica.

Le installazioni dei suddetti impianti su aree pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche sono soggette al rilascio di concessione edilizia previo parere dell'Ufficio Tecnico in relazione ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione o attuazione e previo parere favorevole dell'organo territorialmente competente per la salute pubblica (USSL, ARPAV).

Tutte le installazioni devono essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, ambientale, monumentale e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Deve essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti. In particolare deve essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici paesistici e architettonici.

La concessione edilizia è rilasciata dall'ufficio competente, nei modi attualmente vigenti subordinatamente comunque all'acquisizione, negli atti istruttori del parere favorevole dell'organo territorialmente competente per la salute pubblica (USSL, ARPAV, ISPELS).

Tale parere dovrà contenere le seguenti valutazioni:

- a) Fondo elettromagnetico nella gamma 100 kHz-300 GHz rilevato prima dell'installazione dell'impianto;
- b) Stima del campo elettromagnetico generato dall'impianto;
- c) Esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante;
- d) Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto;
- e) Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata.

ART. 3 LIMITI E DIVIETI

E' consentita l'installazione degli impianti conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) E' vietata in generale l'installazione degli impianti di cui all'art.1 nelle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) A, B, C, E.T.A. e F così come definite e rilevabili dal P.R.G. vigente e nelle norme tecniche ad esso allegate e ad una distanza, data dalla proiezione sul terreno del centro del palo in orizzontale di almeno 200 metri dalle stesse. Per le aree frequentate da soggetti sensibili, quali asili, scuole, strutture socio - sanitarie, case di cura e di riposo, parchi gioco e aree destinate ad attività sportive, la distanza è maggiorata a 300 metri. In allegato al presente regolamento si individua in planimetria estratto al P.R.G. un'area Z.T.O. F contornata in grosso e colorata in giallo, in cui viene specificatamente prevista la possibilità di installazione di impianti tecnologici e sistemi fissi di telecomunicazioni/radiotelevisione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz. Tale zona viene individuata nei limiti e con le prescrizioni già introdotte, e fino a quando le norme tecniche emanate in accordo con la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (22/02/2001 n.36) non dispongono diversamente.
- b) Su traliccio od altro supporto con altezza minima di 35 m. che deve essere posto in area recintata. Nel caso di richiesta nelle zone dove in generale non è possibile l'installazione degli impianti, potrà essere sentita l'Amministrazione Comunale attraverso un accordo di programma con il concorso della Conferenza di Servizi di cui all'art.7 per valutare l'istanza.

Il valore del campo elettromagnetico determinato deve essere conforme ai limiti previsti al DMA 381 del 10 settembre 1998.

ART. 4 ATTESTAZIONI

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

ART.5 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente deve sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo registrato con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare entro centottanta giorni dalla comunicazione l'impianto e i relativi supporti (tralicci, pali, ecc.), non richiedendo alcun indennizzo o ristoro per le spese sostenute nella realizzazione dell'impianto o nella sua trasformazione o traslazione, qualora:

- a) gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione edilizia di cui al presente regolamento;
- b) l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale;
- c) la programmazione del territorio comporti la necessità di modifica della destinazione d'uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto così determinate dal presente Regolamento.

Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Devono essere richiesti, se non già acquistati, ai concessionari di impianti di telefonia radiomobile presenti sul territorio comunale, entro trenta giorni dalla richiesta di concessione edilizia:

- a) la planimetria validata da un tecnico abilitato, riportante la posizione dei siti il relativo indirizzo e le caratteristiche radioelettriche dei relativi impianti già esistenti inclusi i ponti radio, se a servizio delle reti di telefonia mobile;
- b) un'attestazione, sottoscritta dal responsabile tecnico, nella quale sia dichiarato che sul territorio comunale non esistono altri impianti, oltre quelli dichiarati.

ART. 6 IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI

Per le autorizzazioni e/o le concessioni già rilasciate, laddove gli impianti non siano ancora installati, viene stabilito il termine di novanta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, entro il quale i concessionari del servizio di telefonia radiomobile devono ottenere il Nulla - Osta sanitario da parte dell'organo territorialmente competente per la salute pubblica (USSL, ARPAV), per poter procedere all'installazione. Tale Nulla Osta potrà contenere, ove necessario, prescrizioni relative ad eventuali modifiche o adeguamenti degli impianti, nonché l'indicazione dei tempi richiesti per effettuare le modifiche.

Per gli impianti di telefonia radiomobile installati sopra ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, all'interno di parchi gioco e in aree destinate ad attività sportive, o nelle loro prossimità a distanze inferiori a 300 m. calcolate tra il perimetro esterno di dette strutture e la base del manufatto che supporta l'antenna, il Sindaco, adottando il principio cautelativo per la tutela della salute pubblica, potrà vietare l'esercizio dell'attività dell'impianto. Viene stabilito, in caso di divieto di attività, il termine di centottanta giorni dalla comunicazione entro il quale i concessionari dovranno rimuovere gli impianti e ripristinare lo stato dei luoghi a loro cura e spese.

ART. 7 CONFERENZA DI SERVIZI

Nel caso in cui siano osservati i limiti previsti dall'art.3 ma la ZTO sia tra quelle escluse dall'installazione delle antenne ricetrasmittenti, si costituirà, entro trenta giorni dalla richiesta di installazione, una conferenza di servizi tra gli Assessorati competenti, gli enti territorialmente competenti per la salute pubblica (USSL, ARPAV), i cittadini coinvolti e interessati per un raggio di almeno 300 metri dall'installazione delle suddette, concessionari del servizio di telefonia radiomobile e i movimenti ambientalisti locali, ove possono essere definite le diverse esigenze dei concessionari e dei cittadini, in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare, da convenirsi con il suddetto accordo di programma. Le decisioni della Conferenza di Servizi sono assunte a maggioranza dei presenti ai sensi dell'art. 34.